



Rif. SCI/PRO/gS/ar/so  
Modalità trasmissione PEC

Spett.le **Idroclima di Quinzanni S.r.l.**  
Via Mazzini, 10  
26030 Gabbioneta Binanuova (CR)  
[idroclimaquinzaninisrl@pec.it](mailto:idroclimaquinzaninisrl@pec.it)

e p.c.

Spett.le **G.L. Service di Riccardi Morris**  
Via Oglio, 22  
26039 Vescovato (CR)  
[morris.riccardi@legalmail.it](mailto:morris.riccardi@legalmail.it)

**Oggetto:** Contratto n. 00123CON00106 “Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione, termici ed idrico-sanitari installati presso gli immobili di Padania Acque S.p.A.” - CIG A00AB00DE8. Autorizzazione al subappalto.

Visto e richiamato il Contratto n. 00123CON00106 sottoscritto con Idroclima di Quinzanni S.r.l.;

rilevato che in data 24/05/2024 è pervenuta la richiesta del sopra citato Appaltatore, in virtù della quale veniva richiesto di subappaltare, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, all’impresa G.L. Service di Riccardi Morris con sede legale in Via Oglio, 22 – 26039 Vescovato (CR) - C.F. RCCMRS77S12D150A - P. IVA 01723060198, le prestazioni di riparazioni compressori e di messa in pressione di circuiti frigoriferi per un importo complessivo di € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00), oltre IVA, di cui € 21,00 per oneri della sicurezza;

verificato che l’Appaltatore, in sede di offerta, aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto delle suddette prestazioni;

rilevato quant’altro stabilito dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e dalle prescrizioni della documentazione di affidamento in merito alle condizioni che regolano il subappalto;

dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e i limiti previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché dalla documentazione di affidamento;

accertato che l’Impresa, nel richiedere l’autorizzazione al subappalto, ha prodotto – anche a mezzo di successiva integrazione prodotta in data 27/05/2024 – tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

considerato che è stata esaminata la documentazione relativa all’Impresa proposta come subappaltatrice e si è riscontrata la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

ritenuto che l’Impresa proposta come subappaltatrice ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/2008, così come agli atti di Padania Acque S.p.A.;

avuto riguardo al valore del subappalto, sono state espletate con esito positivo le verifiche previste dalla normativa vigente;





preso atto che la medesima ha dichiarato di applicare il CCNL metalmeccanico artigianato garantendo il rispetto della previsione di cui all'art. 119, c. 12, del D.lgs. 36/2023;

considerato che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di Padania Acque S.p.A.;

considerato, altresì, che il pagamento del subappaltatore resta a carico dell'appaltatore secondo quanto disciplinato nel contratto di subappalto prodotto;

#### SI DETERMINA

di autorizzare il subappalto all'Impresa G.L. Service di Riccardi Morris relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs.36/2023 nonché dalla documentazione di affidamento;

di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo;

di dare atto, infine, che la presente autorizzazione si intende pur sempre subordinata al mantenimento di tutte le condizioni di legge anche in relazione agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni comporta la decadenza della presente autorizzazione.

*Alessandro Riboli*

Responsabile unico del progetto

*Stefano Ottolini*

Direttore Generale

